

**Legge regionale 13 aprile 1995, n. 20 (BUR n. 36/1995)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 19
"ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE DI CONTROLLO"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 30
luglio 1991, n. 19.**

1. L'articolo 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, è
sostituito dal seguente:

"Art. 30 - Conservazione degli atti.

*1. I verbali delle sedute degli organi di controllo e relativi
provvedimenti assunti e allegati, sono conservati illimitatamente.*

*2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono
conservate per la durata di tre anni, ad eccezione delle deliberazioni
di adozione di statuti e regolamenti e di approvazione di bilanci e
conti consuntivi, e relative modificazioni, per le quali la Giunta
regionale, con propria deliberazione, stabilisce i termini di
conservazione unitamente alle modalità di conservazione di tutti gli
atti degli enti sottoposti a controllo.*

*3. Al termine dei periodi di conservazione dei provvedimenti di
cui al comma 2, si procede alla eliminazione di tali atti mediante
scarto, ai sensi degli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409."*

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

| | |
|--|--|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19. | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza. | Errore: sorgente del riferimento non trovata |